

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1763**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GAVA)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(COLOMBO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(CORTESE GUIDO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(MATTARELLA)

Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836,  
concernente la proroga e la modifica del regime fiscale degli alcoli

*Presentato alla Presidenza il 17 settembre 1955*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Col decreto legislativo 3 dicembre 1953, n. 879, convertito con modificazione nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, furono apportate modificazioni di carattere temporaneo all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli spiriti, allo scopo di promuovere la distillazione delle frutta.

All'uopo, fino al 15 settembre 1954, furono esentati dal diritto erariale gli spiriti provenienti dalle frutta diverse dai datteri e dalla uva passa ed in compenso fu aumentata di lire 6.000 l'aliquota d'imposta o la corrispondente sovrimposta di confine sugli spiriti, provenienti da qualsiasi materia prima. In relazione all'aumento dell'imposta furono congruamente ridotti i diritti erariali sugli spiriti provenienti dalle materie di prima categoria (melasso, sorgo, canna gentile, ecc.) nonché dai datteri e dall'uva passa.

Come è noto, tali disposizioni col decreto legislativo 24 settembre 1954, n. 859, conver-

tito nella legge 22 novembre 1954, n. 1060, sono state ulteriormente prorogate al 15 settembre 1955 e non intervenendo, entro tale data, un nuovo provvedimento legislativo, sarebbe automaticamente ripristinato il preesistente regime fiscale che differisce notevolmente da quello in atto. Si è, quindi, presentata la questione sulla convenienza di ritornare all'assetto fiscale vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 879, o di prorogare ancora quello instaurato con il ripetuto provvedimento.

A tale riguardo, esaminata la situazione dei vari settori agricoli, si è riconosciuta la opportunità di mantenere ancora in vigore l'attuale regime in considerazione che permangono in sostanza le condizioni generali che consigliarono l'emanazione dell'anzidetto decreto legislativo n. 879.

Si è quindi predisposto il presente decreto-legge con il quale, mentre si lascia invariato

l'attuale regime fiscale degli alcoli, si tende ad agevolare non solo la distillazione della frutta ma anche quella del vino, vinello, vinaccia ed altri cascami della vinificazione.

In particolare con l'articolo 9 viene accordato a favore dell'alcole da vino e delle altre suddette materie vinose, una riduzione della imposta di fabbricazione di lire 4.000 all'ettanidro.

Per incrementare la produzione dell'acquavite da vinaccia viene concessa in suo favore, con l'articolo 10, una riduzione di imposta di lire 5.000 all'ettanidro.

Per agevolare la produzione dell'acquavite da vino viene concessa a favore di tale prodotto, con l'articolo 11, una riduzione d'imposta di lire 8.000 all'ettanidro. Così viene anche protetta la produzione di tale acquavite dalla concorrenza delle industrie estere.

Con l'articolo 2 si provvede ad elevare la misura dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale sugli alcoli puri di prima categoria provenienti da materie diverse dal melasso, dal sorgo e dalla canna gentile. Con l'articolo 3 si provvede a ripristinare un diritto erariale di lire 8.000 sull'alcole di seconda categoria proveniente dai fichi e dalle carrube.

Inoltre con l'articolo 4 si è elevato da lire 1.000 a lire 6.000 per ettanidro il diritto erariale speciale per gli alcoli destinati a denaturazione o comunque impiegati in usi industriali.

Tali imposizioni trovano la loro giustificazione nella necessità di reperire i fondi necessari alla copertura del nuovo onere finanziario e nella considerazione che le carrube ed i fichi nazionali sono stati indubbiamente avvantaggiati dal recente provvedimento 8 agosto 1955 del Ministero del commercio con l'estero il quale ha rimesso a licenza tali prodotti provenienti dall'estero.

Nel nuovo provvedimento sono inserite anche le norme consuete nell'adozione di provvedimenti del genere, consistenti nel colpire col nuovo tributo anche le giacenze in modo da evitare indebiti arricchimenti.

In sede di preparazione del provvedimento in esame furono affacciate dai ceti interessati altre questioni inerenti al settore fiscale degli alcoli. Non si è mancato di esaminarle e, salvo una ulteriore approfondita disamina, si è concluso essere miglior partito farne oggetto, ove necessario, di separata disciplina. Ciò per essere aderenti alla natura del decreto-legge che richiede per la sua emanazione un urgente e straordinaria necessità di azione, il quale requisito non si ravvisa sussistere per la risoluzione delle sopra cennate questioni.

In proposito si aggiunge che è già allo studio la possibilità e la convenienza di sistemare, dal lato fiscale, in maniera organica e definitiva, un settore così delicato.

Del suddetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli.

*Decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 215 del 17 settembre 1955.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1909, n. 762, che approva il nuovo regolamento per l'esecuzione del testo unico di leggi sugli spiriti;

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, che approva il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego;

Visto il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, che modifica il regime fiscale dell'alcole impiegato nella preparazione del marsala, del vermouth, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito con aggiunta, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, fra l'altro, modificazioni in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino;

Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito, con modificazione, nella legge 1° novembre 1951, n. 1127, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale sugli spiriti;

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 457, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino;

Visto il decreto legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcologene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli;

Visto il decreto-legge 24 settembre 1954, n. 859, convertito nella legge 22 novembre 1954, n. 1060, concernente la fissazione al 15 settembre 1955 del termine di scadenza del trattamento fiscale degli spiriti stabilito con decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di mantenere invariato il trattamento fiscale previsto dagli articoli 1, 2 e 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, e di modificare alcune norme contenute in detto decreto allo scopo di agevolare la distillazione della frutta e di migliorare il regime fiscale degli alcoli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

ART. 1.

Del 16 settembre 1955 è mantenuto invariato il trattamento fiscale previsto dagli articoli 1, 2 e 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli.

## ART. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è dovuto sugli alcoli di prima categoria e considerati tali agli effetti fiscali, oltre l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrainposta di confine, un diritto erariale nella misura di lire 60.000 per ettanidro.

Il diritto erariale è mantenuto:

nella misura di lire 27.000 per ettanidro, per gli alcoli provenienti dal melasso, comprese le acque residuali della fabbricazione di lievito di melasso, nonché dai sottoprodotti della lavorazione butilacetoneica;

nella misura di lire 23.000 per ettanidro per l'alcole proveniente dal sorgo;

nella misura di lire 24.000 per ettanidro per l'alcole proveniente dalla canna gentile, limitatamente al quantitativo di 5.300 ettanidri annui.

I diritti erariali nelle misure indicate nel secondo comma del presente articolo si applicano soltanto se l'impiego delle materie prime da cui gli alcoli vengono estratti sia stato preventivamente accertato dagli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

## ART. 3.

Gli spiriti classificati di seconda categoria provenienti da frutta diversa dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste nonché dalle carrube e da fichi sono esenti dal diritto erariale.

È stabilito in lire 27.000 per ettanidro il diritto erariale per gli spiriti provenienti dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste ed in lire 8.000 il diritto erariale per gli spiriti provenienti dalle carrube e dai fichi.

## ART. 4.

È elevato a lire 6.000 per ettanidro il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati di prima categoria o ad essi parificati previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Per gli alcoli denaturati provenienti da melasso, comprese le acque alcoliche residuali dalla fabbricazione del lievito di melasso, dai sottoprodotti della lavorazione butilacetoneica, dal sorgo e dalla canna gentile il diritto erariale è mantenuto nella misura di lire 1.000 per ettanidro, purché l'impiego delle materie prime da cui provengono gli alcoli sia stato preventivamente accertato dagli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

Per gli alcoli denaturati metilico, propilico ed isopropilico si applica la stessa misura di lire 1.000 per ettanidro, qualora la produzione avvenga sotto vigilanza degli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

## ART. 5.

I diritti erariali previsti nei precedenti articoli 2 e 3 non si applicano ai cali di giacenza degli alcoli gravati da imposta di fabbricazione quando detti cali non superano l'uno per cento all'anno.

Qualora il calo supera il limite di tolleranza stabilito nel precedente comma il diritto erariale è dovuto soltanto sulla relativa eccedenza.

## ART. 6.

La misura del diritto erariale, di cui al primo comma del precedente articolo 2, si applica sugli alcoli in detto comma indicati che siano esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o risultino viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione.

La misura del diritto erariale in parola si applica anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore del presente decreto, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici, presso gli stabilimenti d'impiego e comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori.

## ART. 7.

Il diritto erariale di cui al secondo comma del precedente articolo 3 si applica sugli alcoli di carrube e di fichi esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei magazzini o depositi fiduciari in genere nonché in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione.

## ART. 8.

La misura del diritto erariale speciale di cui al primo comma del precedente articolo 4 si applica sugli alcoli denaturati in detto comma indicati che siano esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari in genere.

Essa si applica altresì agli alcoli puri viaggianti nella stessa data con bolletta di cauzione e destinati ad essere denaturati e comunque impiegati in esenzione di imposta presso gli stabilimenti autorizzati.

La misura del diritto erariale in parola si applica anche agli alcoli denaturati che abbiano assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino tuttora in recinti, spazi e locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici, nei magazzini annessi agli opifici di denaturazione, presso gli stabilimenti d'impiego e comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti e degli importatori.

## ART. 9.

Per lo spirito di gradazione non inferiore a 95 gradi ottenuto dal 16 settembre di ciascun anno al 30 aprile successivo dalla distillazione del vino, della vinaccia, del vinello e degli altri cascami della vinificazione, è accordata una riduzione d'imposta, nella misura di lire 4.000 per ettanidro oltre l'abbuono di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 dicembre 1953, n. 879.

L'alcole ottenuto dal vinello per godere di tale riduzione deve provenire da vinello ottenuto o presso i distillatori o presso i vinificatori e stabilimenti vinicoli che abbiano ottemperato alla preventiva denuncia di lavorazione di cui all'articolo 60 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, relativo alla repressione delle frodi nei prodotti agrari, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 ottobre 1952, n. 1322, riguardante la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie alcoligene.

## ART. 10.

All'acquavite di vinaccia (grappa) ottenuta in conformità della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, articolo 5, oltre l'abbuono di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 dicembre 1953, n. 879, è accordata una riduzione di imposta nella misura di lire 5.000 per ettanidro.

## ART. 11.

Sull'acquavite di vino che sia prodotta con vini sani di qualsiasi gradazione e con vini che abbiano un'acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili e che abbiano i requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, articolo 4, e dal decreto legislativo 18 aprile 1950, n. 142, articoli 5 e 6, è accordata una riduzione di imposta nella misura di lire 8.000 oltre l'abbuono di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 dicembre 1953, n. 879.

## ART. 12.

È vietato fare qualsiasi riferimento al vino, alla vite, all'uva o all'acquavite nella presentazione e propaganda di bevande alcoliche a base di alcole diverse dall'acquavite naturale di vino; analogo divieto è stabilito per le stesse bevande diverse dalle altre acquaviti disciplinate dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559.

Le parole « distillato » e « distillazione » non possono essere usate se non seguite dal nome della sostanza dalla quale si ricava — per distillazione — il tipo di acquavite di cui alla ripetuta legge n. 1559.

ART. 13.

Le disposizioni di cui all'articolo 153 del regolamento sull'imposta sugli spiriti, approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n. 762, sono estese ai liquori, ai vini vermouth e marsala, ai vini liquorosi preparati sotto vigilanza finanziaria con alcole e zucchero gravati di imposta e dell'eventuale diritto erariale e custoditi nei magazzini fiduciari.

Tali prodotti, per i quali sia stato richiesto il certificato previsto nell'articolo suddetto, si considerano come dati in pegno al creditore per il loro valore, al netto dei tributi dovuti e non possono essere estratti senza la consegna del certificato relativo.

Nel caso in cui l'estrazione fosse effettuata in deroga alle norme dell'imposta sugli spiriti e sugli zuccheri, il creditore può far valere il suo diritto di prelazione sul prodotto abusivamente estratto, purché corrisponda prima allo Stato i tributi relativi.

ART. 14.

Per i liquori e le acquaviti naturali che siano prodotti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto con spiriti e zucchero gravati d'imposta e dell'eventuale diritto erariale, nel caso di destinazione al consumo interno, è sospeso l'obbligo del periodo di invecchiamento prescritto dall'articolo 4 del regio decreto 1° marzo 1937, n. 226, modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 ottobre 1952, n. 1322,

ART. 15.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 le ditte interessate dovranno fare denuncia della quantità di alcoli puri e denaturati, considerati nei predetti articoli, detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale competenti entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

ART. 16.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 15 o presenti denuncia inesatta o tardiva è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del diritto erariale evaso o che siasi tentato di evadere.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare entro i cinque giorni successivi ai quindici stabiliti dal ripetuto articolo 15.

ART. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1955.

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — GAVA — COLOMBO  
— CORTESE — MATTARELLA.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.